

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Breve presentazione del Regolamento Europeo 2016/679





Dal 25 maggio è **pienamente e direttamente applicabile il Regolamento (UE) 679/2016**, c.d. **GDPR** (*General Data Protection Regulation*), in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche



- 27 aprile 2016: **Approvazione del Regolamento**. La *ratio* è quella di rendere omogeneo ed elevato il livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche all'interno dell'UE



- 25 maggio 2018: **Regolamento pienamente efficace** e applicazione diretta in tutti i paesi UE (sostituisce, in via parziale, il *D. Lgs. 196/2003*)

CONCETTI CHIAVE

A chi si applica il nuovo Regolamento ?

Cosa si intende per dato personale ?

I soggetti coinvolti





Il Regolamento **si applica** alle imprese, enti pubblici, liberi professionisti, associazioni e, più in generale, a chiunque abbia la necessità di ricevere e trattare dati personali di terzi (*persone fisiche*)



Il Regolamento **non si applica** ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (*ad es. i dati raccolti per uso personale nelle proprie agende*)



Cosa si intende per dato personale?

Qualsiasi informazione che permette di identificare una persona fisica

(ad es. nome, cognome, n° telefono, mail, n° targa, n° passaporto, n° carta di credito, elementi caratteristici dell'identità fisica, genetica, economica, culturale e sociale...)



Cosa si intende per trattamento di dati personali?

Qualsiasi operazione effettuata con dati personali

(ad es. raccolta, conservazione, monitoraggio, estrazione, consultazione, diffusione...)



TITOLARE DEL TRATTAMENTO

determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

tratta dati personali per conto del titolare



DATA PROTECTION OFFICER - DPO

responsabile della protezione dei dati personali



INTERESSATI

le persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento

La persona fisica o giuridica che determina le **finalità** e i **mezzi** del trattamento di dati personali.



Tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, decide "perché" e "come" devono essere trattati i dati.

NOVITÀ RISPETTO AL PASSATO: maggiore responsabilizzazione del Titolare che deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per **garantire**, ed **essere in grado di dimostrare**, che il trattamento sia stato effettuato conformemente al Regolamento, rispettando i principi sanciti dall'art. 5.

I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE TRATTATI IN MODO

- ✓ *lecito, corretto e trasparente*



I DATI PERSONALI SONO RACCOLTI E TRATTATI

- ✓ *per finalità determinate, esplicite e legittime*

I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE CONSERVATI PER UN LIMITATO ARCO TEMPORALE

- ✓ *non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati*



Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La persona fisica o giuridica che **tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento**



Risponde del danno se ha agito in modo difforme/contrario alle istruzioni impartite dal Titolare

I rapporti tra Titolare e Responsabile sono disciplinati da un contratto che individua la materia e la durata del trattamento, natura e finalità del medesimo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento

Si tratta di un soggetto **designato dal Titolare del trattamento e dal Responsabile per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative** relativamente all'applicazione del nuovo Regolamento



La nomina del DPO è obbligatoria per le P.A. e per le imprese che effettuano, su larga scala, trattamenti di dati sensibili (*sanità*) o che monitorano gli utenti in modo regolare e sistematico (*banche e assicurazioni*)

Adempimento (sempre) opportuno

I riferimenti devono risultare nell'informativa, nel web aziendale e devono essere comunicati al personale interno

La funzione di DPO **può essere esercitata da un dipendente dell'azienda, oppure esternalizzata**, in base ad un contratto di servizi, ad una persona fisica o giuridica esterna all'azienda (*art. 37 GDPR*)



“Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti dal GDPR”.

Funzione di controllo ha il compito di:



- ✓ **sorvegliare l'osservanza del Regolamento**
- ✓ **informare e fornire consulenza**
- ✓ **costituisce il punto di contatto**

Gli interessati possono contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente Regolamento

Il DPO deve essere coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

Nuovi diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento:



- ✓ art. 20 **Diritto alla portabilità dei dati**: diritto di ottenere la restituzione dei propri dati personali forniti precedentemente ad un'azienda o ad un servizio online (*es: recuperare l'elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani*).
- ✓ art. 17 **Diritto all'oblio**: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (*ad es. il diritto di chiedere ad un sito web di cancellare informazioni, chiedere ai motori di ricerca di deindicizzare una pagina web...*)

Quando l'interessato formula una richiesta al Titolare deve essere dato un riscontro.



Il termine per la risposta all'interessato è **1 mese**, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità.

Anche in caso di diniego, il Titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta.

Le informazioni vanno fornite per iscritto.

GLI ADEMPIMENTI

Il principio dell'accountability

I principali adempimenti richiesti dal GDPR





- ✓ Il principio dell'accountability rappresenta uno dei pilastri del nuovo Regolamento
- ✓ Cosa si intende per accountability?
Responsabilizzare
- ✓ Titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per **garantire**, ed **essere in grado di dimostrare**, che il trattamento sia stato effettuato conformemente al Regolamento
- ✓ Titolare **autonomo nella scelta delle misure tecniche e organizzative**



- ✓ **Registro delle attività di trattamento** *ex art. 30 GDPR*: il Titolare e il Responsabile del trattamento devono redigere il registro delle attività di trattamento in cui indicare le caratteristiche, modalità e le finalità del trattamento.
- ✓ **Informativa privacy** *ex artt. 13 e 14 GDPR*: fornire agli interessati una corretta informativa in linea con le ultime prescrizioni.
- ✓ **Nomina DPO** *ex art. 37 GDPR*: adempimento sempre consigliato
- ✓ **Trattare e conservare i dati in modo appropriato e sicuro**, proteggendoli da accessi non autorizzati *ex art. 32 GDPR*
- ✓ **Istruire le persone autorizzate al trattamento sulla nuova normativa e adottare una politica di governance** e data protection adeguata, inclusi i principi di privacy by design e by default *ex art. 32 GDPR*
- ✓ **Garantire agli interessati tutti i diritti previsti dal GDPR** *ex artt. 15 – 22 GDPR*
- ✓ **Formalizzare i rapporti con i Responsabili e contitolari** del trattamento *ex artt. 26-28 GDPR*

LE SANZIONI

Il Garante Privacy

Le sanzioni amministrative

Le sanzioni penali





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

È un'autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa.

Ha poteri informativi, consultivi, di accertamento, collaborazione e vigilanza al fine di garantire un'effettiva attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Possono raggiungere i 10 milioni di euro:

- trattamento illecito di dati personali
- violazione dell'obbligo di nomina del DPO
- mancata applicazione di misure di sicurezza adeguate
- mancata o errata comunicazione di un data breach



Possono raggiungere i 20 milioni di euro:

- inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva concernente un trattamento imposti da un'autorità nazionale competente;
- trasferimento illecito di dati personali ad un destinatario in un Paese terzo.

Sono punite con la pena della reclusione e con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza:



- il trattamento illecito di dati
- la falsità in atti e dichiarazione al Garante
- l'inosservanza di provvedimenti del Garante



Il Regolamento si applica



- 1) al trattamento di dati personali effettuato da un **titolare stabilito nell'UE**
- 2) al trattamento di dati personali effettuato da un **titolare non stabilito nell'UE**, se il trattamento ha ad oggetto dati personali di interessati che si trovano nell'UE



Mercato e privacy

IL NUOVO G.D.P.R. E IL MERCATO
ASSICURATIVO





L'IMPRESA,
IL PROFESSIONISTA
E IL PRIVATO
DI FRONTE AL NUOVO
REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679

28 Giugno 2018
Padova

MERCATO E PRIVACY

Il nuovo regolamento europeo per la tutela dei dati personali interviene in un momento storico particolare: l'evoluzione del mercato, i processi di digitalizzazione, la quarta rivoluzione industriale, hanno fatto sì che, per imprese di tutte le dimensioni, la conoscenza dei propri clienti e le connesse possibilità di profilazione e personalizzazione della proposta, rappresentino il fulcro di ogni business di successo. Da questo punto di vista il mercato assicurativo rappresenta un esempio lampante della questione.

Negli ultimi anni abbiamo visto, da parte delle grandi corporate, una «corsa», avente come obiettivo l'acquisizione di un numero sempre maggiore di dati relativi ai clienti, al fine di creare database estremamente dettagliati, rivendibili poi a caro prezzo: il dato personale è l'ORO del nuovo millennio.



La «corsa» all'acquisizione dei dati personali dei clienti ha, come contraltare, un diritto fondamentale dell'utente e del cliente: il diritto alla privacy. Diritto purtroppo più volte violato da chi, nella logica di implementare il proprio giro di affari (e non solo), ha deciso di sfruttare informazioni acquisite in maniera quanto meno rocambolesca: il caso di cambridge analytics che ha animato il dibattito pubblico qualche mese fa ne è l'esempio più immediato.

Con il regolamento europeo 679/2016 l'Unione Europea ha voluto definire con chiarezza limiti, diritti e doveri nell'ambito dell'utilizzo e del trattamento dei dati personali. Ponendo, giustamente, stringenti vincoli alle imprese e garantendo i diritti dei privati, rendendo omogenea la normativa in materia tra i paesi membri.





L'intervento del nuovo regolamento, c.d. GDPR, rappresenta, sotto il profilo della tutela dei diritti del consumatore e sotto quello dell'attenzione che le imprese devono mostrare nell'utilizzare i dati dei clienti, una vera e propria RIVOLUZIONE.

Il problema è che il regolamento, sebbene ampiamente annunciato, non è entrato nelle agende degli imprenditori italiani, cosicché le nostre imprese sono ancora estremamente indietro nelle pratiche di adeguamento.

Il rischio è quello di trovarsi, di qui a poco, a dover rispondere alle importanti sanzioni (fino al 4% del fatturato) previste dal regolamento stesso. Da qui la necessità di difendersi e tutelarsi (come già avvenuto con le importanti innovazioni relative alla sicurezza del lavoro di fine secolo scorso) contro provvedimenti amministrativi che possono mettere in difficoltà anche chi non ha agito scorrettamente, ma, semplicemente, deve mettersi in regola con gli aspetti burocratici previsti dal regolamento.



**Da qui la ricerca di soluzioni in ambito assicurativo;
soluzioni che possono essere ritrovate in due settori fondamentali:
quello della responsabilità civile, e SOPRATTUTTO nel settore della TUTELA LEGALE**

TUTELA LEGALE

E PRIVACY

Gli strumenti assicurativi: prodotti e proposte





LA POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE DELLA PRIVACY

*La polizza **Business Security** è un nuovo prodotto, costruito per offrire una risposta **semplice ed immediata** ad imprese e professionisti alle prese con il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali, nonché con le problematiche legate all'informatizzazione dell'impresa.*

1

L'ambito: il Nuovo G.d.p.r

Business security si propone come scopo fondamentale quello di tutelare le imprese e i professionisti dalle sanzioni, penali e amministrative, connesse al Nuovo reg. 2016/679.

Il target di questa proposta assicurativa è dato da ogni soggetto con P.IVA che abbia nella sua disponibilità I dati personali dei propri clienti e fornitori.

2

L'ambito: il cyber risk

Business security vuole inoltre proteggere imprese e professionisti dai rischi connessi agli enormi processi di digitalizzazione che stanno trasformando il nostro modo di lavorare e di rapportarci alla clientele.

Il target di questa proposta assicurativa è dato da tutti I soggetti con P.IVA che operino utilizzando il web, anche semplicemente tramite una pagina facebook.





DIFESA PENALE DOLO



DIFESA PENALE COLPA



DIFESA CIVILE



RICORSO AL GARANTE

Il Reg. 679/2016 va a sommarsi alla vigente normativa in tema di privacy. Il combinato disposto delle norme, fa sì che l'ipotizzato scorretto utilizzo dei dati personali dei clienti comporti non solo l'applicazione di impegnative sanzioni amministrative, ma anche il coinvolgimento in gravi e onerosi procedimenti di natura penale.

L'ipotesi di uno scorretto utilizzo dei dati personali del cliente può portare a impegnative richieste di risarcimento danno. In questa situazione una polizza di r.c. regolarmente operante può non offrire sufficienti garanzie.

Gli obblighi previsti dal Nuovo regolamento privacy sono accompagnati da pesanti sanzioni per garantirne il rispetto. Questo espone le imprese, anche le più attente ad un rischio economico non trascurabile, e alla necessità di difendersi di fronte al garante della tutela dei dati personali.



DIFESA PENALE DOLO



DIFESA PENALE COLPA



**COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE**

L'utilizzo di internet può portare l'azienda a trovarsi coinvolta in procedimenti, più o meno gravi, con risvolti di natura penale: la regolamentazione che riguarda il web è in continua evoluzione, non è facile per le imprese "tenersi al passo", così come non è sempre chiaro quali comportamenti costituiscano reato e quali no.

L'utilizzo della rete espone imprese e professionisti a rischi non indifferenti: situazioni di furto di identità, danni di immagine, vulnerabilità dei database aziendali ed esposizione agli attacchi degli hacker. In queste situazioni diviene fondamentale avere la possibilità di far valere le proprie pretese risarcitorie.



- Il prodotto è ad emissione direzionale.
- Per l'emissione del prodotto è necessaria la compilazione di apposito questionario, inviato alle vostre agenzie congiuntamente al fascicolo informativo.